



Direzione Generale, Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale

OSSERVATORIO REGIONALE DELLE FUSIONI

Bologna, 14 novembre 2016



Precedenti sedute dell'Osservatorio

DGR istitutiva 1446 del 6 ottobre 2015

Seduta di insediamento (plenaria): 17/12/2015

Seduta con i 4 comuni istituiti dal 2016, in sessione ristretta: 13/04/2016

E' subentrata la riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, con grande impatto sulle strutture delle direzioni generali trasversali: quindi seduta annunciata rinviata all'autunno

16 ottobre referendum dei 6 processi di fusione in corso

14 novembre: terza seduta non ci occupiamo dei procedimenti ancora in corso



Nel frattempo è stato istituzionalizzato stabilmente l'Osservatorio

La l.r. 15 del 29 luglio 2016 ha inserito l'art.14 bis nella l.r. 24/1996:

Scopo è ricondurre tale organismo alla **legge regionale generale in materia di fusioni**; originariamente esso era stato previsto invece nella prima legge provvedimento di fusione e richiamato in tutte le leggi di fusione successive.

Dove eravamo rimasti?

Ci eravamo lasciati con l'impegno:

a) di creare una sezione del sito GR "Fusioni", dedicata all'Osservatorio, come luogo di lavoro:


Il 20 aprile 2016 è stata pubblicata la sezione

<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/approfondimenti/osservatorio-regionale-delle-fusioni/osservatorio-regionale-delle-fusioni-di-comuni>

b) Di accompagnare l'avvio dei 4 comuni appena istituiti per fusione al 1 gennaio 2016;

c) Di avviare in via sperimentale un monitoraggio sulle fusioni nate dal 1 gennaio 2014;

Le pagine web dell'Osservatorio



Primo Piano Entra in Regione

Fusioni di Comuni

E-R | Autonomie | Fusioni di Comuni > Approfondimenti

Osservatorio regionale delle fusioni di Comuni

L'Osservatorio regionale delle fusioni di Comuni, di cui all'art.8 bis della LR 24 del 8 luglio 1996 (così come introdotto dall'art.3 della LR 15 del 29 luglio 2016), è posto a presidio dei processi di fusione

Tale organismo ha il compito di monitorare sia gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione dei Comuni in tutti i settori amministrativi di competenza regionale sia il concreto impatto sui cittadini, enti pubblici e imprese, promuovendo, qualora necessario, azioni di miglioramento, semplificazione e accompagnamento.

Attraverso l'Osservatorio si vogliono concretamente valorizzare le potenzialità derivanti dai processi di fusione e, al contempo, prevenire o affrontare le possibili difficoltà che, nei diversi settori dell'azione amministrativa, possono manifestarsi a fronte dell'istituzione di un Comune nuovo e della contestuale soppressione dei preesistenti Comuni in esso confluiti.

L'Osservatorio è composto da funzionari della Regione, dei Comuni e delle Prefetture e vi possono partecipare anche tecnici ed esperti di enti terzi in ragione delle materie trattate e delle specifiche competenze richieste.

► [Attività dell'Osservatorio;](#)
► [Identikit dei nuovi Comuni;](#)
► [Monitoraggio dei Comuni nati da fusione;](#)
► [I nuovi Comuni e le altre amministrazioni;](#)

OSSERVATORIO REGIONALE
Fusioni di Comuni

Avvisi

Nuove norme di promozione percorsi associativi dei Comuni: ambiti ottimali, unioni, fusioni e incorporazioni
Approvata dall'Assemblea legislativa la legge regionale del 29 luglio 2016

Osservatorio regionale

Posta inviata - RFilipp... Skype for Business

<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/approfondimenti/osservatorio-regionale-delle-fusioni/osservatorio-regionale-delle-fusioni-di-comuni>

.Le pagine web dell'Osservatorio

L'Osservatorio è composto da funzionari della Regione, dei Comuni e delle Prefetture e vi possono partecipare anche tecnici ed esperti di enti terzi in ragione delle materie trattate e delle specifiche competenze richieste.

- [Attività dell'Osservatorio;](#)
- [Identikit dei nuovi Comuni;](#)
- [Monitoraggio dei Comuni nati da fusione;](#)
- [I nuovi Comuni e le altre amministrazioni;](#)

Questioni aperte sul post fusione

- Convezioni segreteria: segretari comunali
- RSU
- Trascrizione beni immobili
- Oneri di urbanizzazione
- Status e permessi ex Sindaci e cons. municipio
- Necessità aggiornamento automatico d'ufficio, a cura dei CED centrali e regionali di tutti i dati contenuti negli archivi centrali e regionali riferiti ai territori interessati dai processi di fusione (esempi Okeanos, Sfinge etc)

Sui segretari comunali

Novazione delle convenzioni di segreteria a seguito di fusione per subentro del nuovo Comune: è da considerarsi convenzione “nuova”- retribuzione segretari

Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali :

- introdotto **nuovo criterio di classificazione delle convenzioni** basato (non più sulla somma delle popolazioni dei Comuni aderenti bensì) sul valore della popolazione del Comune c.d. Capofila che procede alla nomina del segretario ([circolare n.485 del 24.3.15](#));
- ogni ipotesi di proroga / rinnovo della convenzione vale a definire un nuovo atto convenzionale ([circolare ministeriale 3782 del 18.6.15](#))
- per le convenzioni siglate successivamente alla circolare n.485/15 la **retribuzione di posizione del segretario** comunale deve corrispondere a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il comune capofila ([parere Ministro Interno reso alla RER in data 6.6.16](#))

Sui segretari comunali

Tribunale di Como quale giudice del LAVORO , sent.
23.09.16 n.203

- Riconosce legittimazione ad agire alla segreteria nazionale dell'Unscp (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali);
- Afferma che il **criterio classificatorio non può essere revisionato mediante “circolare”** (a carattere interpretativo), ma necessita di disposizione normativa o intervento di contrattazione collettiva.
- Accoglie il ricorso e accerta che la retribuzione va determinata in rapporto al totale popolazione residente nei Comuni convenzionati.
- **la sentenza non produce effetti erga omnes** (il giudice di merito ha semplicemente disapplicato la circolare per decidere il caso concreto)
- CAUTELA: termini per il ricorso in Corte d'appello.
- Si attende eventuale nuovo orientamento del Ministero dell'Interno



Sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

Con la nascita del nuovo Comune le precedenti Rappresentanze Sindacali Unitarie **decadono**.

E' necessario **eleggerne di nuove**, poiché è esclusa la proroga delle rappresentanze presenti distintamente nei preesistenti Comuni.

Non sono indicati termini perentori per procedervi

Sulle RSU parere nel sito ARAN

Domanda - Nel caso di una amministrazione nata dalla fusione di enti diversi, le RSU già elette nelle singole amministrazioni possono operare congiuntamente?

Risponde l'Aran. Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso.

<https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/contratti-quadro/6829-rapp-sind-repertori-ooss-regole-di-funzionamento/727-rs146-orientamenti-applicativi>

Sulla trascrizione dei beni immobili

Per alcuni Comuni fusi :

- Problema avere contezza di tutto il patrimonio immobiliare (verificando anche le registrazioni del catasto);
- modalità per procedere alla volturazione;
- Rapporti con le Agenzie del territorio provinciali (in oscana l'Ag, regionale), in raccordo con le UTG-prefetture .

Sulla trascrizione dei beni immobili

Esperienza Comune di Valsamoggia: è stata inviata, dal Comune stesso all'Agenzia delle entrate provinciale, una **richiesta di rettifica delle intestazioni di beni immobili e terreni** relativamente agli ex Comuni, **sulla base della legge regionale di fusione** con cui è stato istituito il nuovo Comune ed **allegando le visure** di tutte le intestazioni di immobili e terreni.

La richiesta conteneva anche la precisazione della **sede del nuovo comune** al quale intestare tutti i beni.

(altri problemi con **Agenzia entrate** Parma per **aggiornamento dati catastali SIGMA TER** per pratiche edilizie on line: Sissa Trecasali)

Sugli oneri di urbanizzazione

- **Classificazione del Comune ai fini degli oneri di urbanizzazione compete a deliberazione dell'Assemblea legislativa;**
- il tema della difformità nelle classi di appartenenza degli ex Comuni potrebbe essere disciplinato nella nuova legge urbanistica cui la Regione sta lavorando (la Giunta intende approvare il testo entro fine anno per consegnarla poi alla discussione in Assemblea legislativa)
- I referenti regionali di settore suggeriscono nel frattempo....

Sugli oneri di urbanizzazione

...sino all'adozione della nuova disciplina, rimane la **possibilità prevista al punto 1.2 della Delibera di Consiglio Regionale n.849/1998 che concede ai comuni di decidere, attraverso delibera di Consiglio Comunale, l'appartenenza alla classe immediatamente superiore o inferiore a quella attribuita dal Consiglio regionale in rapporto alla variazione dei trends demografici e produttivi.**

Tale opportunità permette ai comuni di decidere da subito, nei casi previsti, di **uniformare eventuali difformità** nelle classi di appartenenza.

Status amministratori dei municipi

Si applica agli amministratori dei municipi la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, del Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000, art. 77 e ss.) e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Allo stato attuale della normativa **non spettano né indennità né permessi.**

Status amministratori: permessi per i sindaci questione in sospeso

La disciplina prevista dal D.lgs 267/2000 al capo IV "Status degli amministratori locali" (art.77 e ss) in materia di permessi, licenze e aspettative per gli amministratori locali, ha come **presupposto cardine la sussistenza della carica pubblica e l'espletamento del relativo mandato** nel periodo che va dall'entrata in carica dell'amministratore (ovvero, per il sindaco, dalla proclamazione degli eletti) alla cessazione della stessa carica pubblica.

Con l'istituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione i Sindaci dei preesistenti Comuni decadono. La cessazione della carica determina il venir meno del presupposto di legge sulla base del quale poter chiedere permessi lavorativi (siano questi retribuiti o meno) all'amministrazione pubblica di appartenenza.

Dall'art.1 comma 120 della L. 56/2014 laddove si afferma che *“Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e **senza maggiori oneri per la finanza pubblica**. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso”*.

Tuttavia la partecipazione e la collaborazione degli ex Sindaci al Comitato consultivo è un obbligo espressamente previsto da norma di legge al quale, di fatto, gli ex sindaci non potrebbero sottrarsi.

ANALOGO PROBLEMA SI PONE PER I CONSIGLIERI DI MUNICIPIO

Quadro giuridico normativo applicabile ai comuni nati da fusione: aggiornamenti

Aggiornamenti al quadro normativo applicabile ai comuni nati da fusione, con particolare riguardo a:

- Relazione fine e inizio mandato;
- Divieto di innalzamento delle tariffe (IMU);
- Disciplina della centrale unica committenza;
- Equilibrio di bilancio: vincoli e deroghe;
- Disciplina del personale: peculiarità;
- Contributi;
- Ddl Piccoli Comuni

Relazione di fine mandato

I comuni nati da fusione sono soggetti all'**obbligo della relazione di fine mandato previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011:**

- redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale;
- sottoscritta dal sindaco non oltre il 60° giorno **antecedente la data di scadenza del mandato (per fusioni, anche dopo, dagli ex sindaci);**
- **In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale,** la sottoscrizione della relazione e la certificazione dei revisori avvengono **entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni**
- la relazione e la certificazione dei revisori vanno trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Relazione di inizio mandato

I comuni nati da fusione sono soggetti all'obbligo della **relazione di inizio mandato** previsto dall'**art. 4-bis del D.Lgs. n. 149/2011**.

Tale relazione ha lo scopo di **verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento** dell'ente.

Essa è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato: compete anche al Commissario?

Tributi e tariffe (aliquote IMU)

Tributi e tariffe differenziati se istituiti i municipi: è previsto il mantenimento – per il **primo mandato amministrativo del nuovo comune** - dei tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, **solo ove il nuovo comune istituisca municipi** (art.1 comma 132 L.56/2014).

Se non sono istituiti municipi, il nuovo comune deve rispettare ANCHE la **norma sul blocco degli aumenti di aliquote tributarie:** art. 1, comma 26, L. 208/2015

Nella casistica pratica, alcuni nuovi comuni hanno rispettato il vincolo di cui al comma 26, uniformando le aliquote al ribasso (Montescudo – Monte Colombo del. Commissario n. 66/2016 e Polesine Zibello del. Commissario n. 7/2016).

Tributi e tariffe (aliquote IMU)

Articolo 1 comma 26 legge n. 208 del 2015 **vigente:**

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per l'anno 2016** è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.omissis....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)...., né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'[articolo 243-bis](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o il dissesto, ai sensi degli [articoli 246](#) e seguenti del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#).

DDL legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis)

ART. 10 (Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 26, le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « **per gli anni 2016 e 2017** »; ...

Centrale Unica di Committenza

- Il **Codice dei contratti prevedeva** che l'obbligo sancito dal comma 3-bis (prima parte) dell'art. 33 (del D.Lgs. 163/2006), diretto a **centralizzare i procedimenti di acquisto** di lavori, beni e servizi, si applicasse ai Comuni istituiti a seguito di fusione solamente **"dal terzo anno successivo a quello di istituzione"**.
- Il **Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006)** è stato abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** (Nuovo Codice contratti pubblici), a decorrere dal 19 aprile 2016.

Pareggio di bilancio: norme di favore 2016

Le disposizioni contenute nella **L. 28 dicembre 2015, n.208 (art.1, commi 709 – 734)** hanno **abrogato le norme relative alla disciplina del patto di stabilità** degli enti locali e hanno disposto il **vincolo del pareggio di bilancio** per enti locali e regioni.

L'art.1 comma 728 della L.208/2015 disponeva che le Regioni potessero autorizzare gli enti locali del territorio a peggiorare il saldo per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale purché fosse garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tale proposito **l'art.1 comma 729 prevede inoltre che gli spazi finanziari ceduti dalla regione siano assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011 (norma abrogata dal DDL bilancio 2017).**

A vantaggio dei processi di fusione è inoltre intervenuto **l'art.4 comma 4 del DL 210/2015 (convertito nella L. 21/2016)** il quale ha disposto che per i comuni istituiti a seguito di fusione e che hanno concluso l'iter entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni sul pareggio di bilancio, di cui all'art.1, commi da 709 a 734, della L.208/2015 decorre dal 1° gennaio 2017 (**norma non riproposta nel DDL bilancio 2017**).

Pareggio di bilancio: ddl bilancio 2017

DDL legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis)

ART. 65 (Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti)

- 1. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.** Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016,... (anche comma 728 sugli spazi di flessibilità per fusioni)
2.
3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, **le regioni e .i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica**, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. **QUI PROPOSTA EMENDATIVA anci**
4. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 3 devono conseguire il **saldo non negativo**, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.....*omissis*...



Proposte emendamenti ANCI a bilancio 2017

Audizione in Commissione bilancio– 4 novembre 2016:

“mantenere per le fusioni di Comuni **l’esclusione per cinque anni a partire dall’anno di istituzione**, dagli obblighi di rispetto del saldo, al fine di **favorire lo sviluppo degli investimenti locali** che molte delle fusioni in atto degli ultimi anni avevano previsto e programmato, forti della precedente esclusione quinquennale dal vecchio patto di stabilità”

Modifiche al saldo di competenza

“**All’art. 65** sono apportate le seguenti modifiche: omissis

b) al comma 3, dopo le parole “ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.” è aggiunto il seguente periodo
“**Sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, per il quinquennio successivo all’anno della loro istituzione, i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione.**”

Personale e assunzioni a tempo indeterminato e flessibili

- Limite della spesa complessiva (per poter assumere): quale tetto per le fusioni?
- Percentuale turn over per le fusioni: 100% a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- Resti assunzionali 2013-2014 dei Comuni fusi;
- Spazi assunzionali 2015-2016 prima vincolati ad assorbimento soprannumerari province

Tetto di spesa per potere assumere per enti già soggetti a patto di stabilità nel 2015

Il DL 113/2016 art. 16 abroga la lettera a) del comma 557 I. 296/2006 che richiedeva il contenimento del rapporto tra spesa personale e spesa corrente e che aveva portato a rigide interpretazione CDC (es. 16/2016 sez. autonomie)

Per potere assumere ora (applicando il comma **557 quater**) **basta** dimostrare di aver rispettato nell'anno precedente:

- sia il patto di stabilità (ora saldo di bilancio);
- sia il tetto di spesa del personale, cioè di **non avere superato la spesa del personale del triennio 2011/2013.**

Tetto di spesa per potere assumere per enti **non soggetti a patto** di stabilità nel 2015

L. 208/2015 comma 762: nuovo regime di limitazioni delle spese di personale dopo la cancellazione del patto di stabilità: “*Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno*”.

Di conseguenza gli enti **non** soggetti al patto di stabilità nel 2015 continueranno a dover rispettare le norme contenute nel **comma 562** della legge 296/2006 (**contenimento della spesa rispetto al 2008**).

Percentuale turnover 100%

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1, **comma 229**, della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015):

“A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i **comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione** nonché' le unioni di comuni **possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente**”

Percentuale turnover 100%

ASSUNZIONI ANCHE A TEMPO DETERMINATO

Legge 190/2014 (modificata con la L.106/2016 conv. DL 113/2016),
comma 450 lett. a):

I comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il **divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione** e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, **non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato**

Il **DI 113/2016 ha eliminato** l'inciso per cui la norma s'applicava solo alle fusioni con un rapporto tra **spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento**: ora vale per tutte le fusioni

RESTI ASSUNZIONALI 2013 e 2014

Articolo 3, comma 5, quinto periodo del DI 90/2014,
come modificato dal **DI 78/2015**:

- I Comuni possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato utilizzando i resti di capacità assunzionali degli anni 2013 e 2014 (allora non vincolati ai soprannumerari delle province) derivanti dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- I RESTI ASSUNZIONALI DEGLI EX COMUNI DELLE FUSIONI SI SOMMANO (ORIENTAMENTO COSTANTE CORTE DEI CONTI)



CAPACITA' ASSUNZIONALI 2015 E 2016 NON PIU' VINCOLATE AL RIASSORBIMENTO PERSONALE ENTI DI AREA VASTA

Capacità assunzionali dei Comuni 2015 e 2016: destinate solo a ricollocare il personale eccedentario di area vasta.

Art. 16 comma 1 ter di 113/2016 sblocca la mobilità del personale per i Comuni di Regioni in cui è certificata la ricollocazione del personale eccedentario di almeno il 90%.

Dipartimento Funzione Pubblica, nota del 18/07/2016 **per l' Emilia Romagna ha dichiarato raggiunta la percentuale del 90% al fine dello sblocco della mobilità:** pertanto in RER sono ripristinate le percentuali di turn-over degli anni 2015 e 2016 (al netto di quelle assegnate) per la mobilità.

Contributi statali

- I contributi straordinari statali riconosciuti - dal 2014 - ai comuni istituiti a seguito di fusione sono **almeno 30 milioni di euro**.
- ([Art.1 comma 380 ter lett.a\) L.228/2012 come modificato dall'art.1 comma 17 L.208/15](#)).
- A decorrere dal 2016 il contributo straordinario spettante ad ogni fusione è pari al **40%** dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura non superiore ad 2 milioni di euro.
- ([Art.20 comma 1 bis DL95/2012](#))
- **Criteri preferenziali** per la ripartizione dei contributi :
 - - qualora le richieste di contributo superino l'ammontare del fondo stanziato hanno priorità le fusioni o le incorporazioni aventi maggior anzianità;
 - - qualora le richieste di contributo siano inferiori al fondo stanziato, l'eccedenza è distribuita fra gli stessi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari
- ([DM 26 aprile 2016](#))



Art.1 comma 380 ter lett.a) della L.24/12/2012 n.228 (come **modificato** dalla **L.28/12/15 n.208 art.1 comma 17**)

Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, **una quota del Fondo di solidarieta' comunale**, non inferiore a 30 milioni di euro **a decorrere dall'anno 2014**, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota **non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata**, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, **ai comuni istituiti a seguito di fusione**

VERIFICARE Nuovo quadro di riparto del FSC nel ddl bilancio 2017



A.S. 2541 DDL per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni

Art. 1 comma 118 **L.n. 56/2014** 118: “Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi **ciascuno meno di 5.000 abitanti** si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni”.

Art. 1, comma 2, **DDL A.S. 2541** (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni), approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 2016: “Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi **ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti**. **I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti** concessi ai sensi dell’articolo 3 **qualora rientrino in una delle seguenti tipologie**: i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;; m) **comuni istituiti a seguito di fusione...**”.

.Fine prima parte

- . Seguono
- . SLIDE su alcuni indicatori di bilancio dei Comuni NATI DA FUSIONE dal 2014